

Vicenza 27/02/04

Diritti dei soci Decisioni dei soci Amministrazione nelle “NUOVE” SRL

Maggiore flessibilità

- **quote di partecipazione e relativi diritti (2468)**
- **decisioni dei soci (2479 - 2479bis - 2479ter)**
- **amministrazione societaria (2475)**

Quote di partecipazione e diritti sociali

Principio base:

I diritti sociali si esercitano in misura
proporzionale
alla partecipazione posseduta

Con diversa disposizione statutaria:
quota di conferimento (apporto cap.soc)



quota di partecipazione (complesso di diritti,
obblighi e facoltà)

Quote di partecipazione e diritti sociali

Disciplina precedente:

Art. 2492: prevista la possibile ripartizione degli utili in % diversa dalle quote di conferimento

Riforma societaria (dal 1/1/2004):

Art. 2468: libertà non solo nella distribuzione degli utili, ma anche nell'attribuzione di differenti diritti

Quote di partecipazione e diritti sociali

Novità:

Art. 2468, comma 3: L'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a **singoli soci** di particolari **diritti** riguardanti:

- l'amministrazione della società (*)
- la distribuzione degli utili(**)

(*) Indispensabile l'organo di amministrazione ? (art. 2475,5° c.)

(**) diritti diversi sulla distrib. utili <> % diverse sulla distrib. utili

Quote di partecipazione e diritti sociali

Dalla relazione tecnica:



intuitus personae



attribuzione di diritti particolari a singoli soci

“NON prevista la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro “oggettivizzazione” e quindi una perdita di collegamento con la persona del socio”

Quote di partecipazione e diritti sociali

esempio:

Quote capitale: Socio A= 90%, Socio B= 10%

1) Diritti agli utili / al voto/ di opzione al 50%

oppure

2) Socio A: utili 60%, voto 10%

Socio B: utili 40%, voto 90%

oppure

**3) Al socio B: diritto di scegliere la
maggioranza degli amministratori**



COMBINAZIONI INFINITE

**Conferimento di qualunque elemento
susceptibile di valutazione economica**

+

**Attribuzione a singoli soci di particolari
diritti**

↓

FLESSIBILITA' ASSOLUTA
sulle modalità di partecipazione nella
“vita” societaria

Decisioni dei soci (Artt. 2479 – 2479bis – 2479ter)

Le modalità decisionali previste sono:

- 1) In forma collegiale (assemblea)
- 2) In forma non collegiale, mediante:
 - a) consultazione scritta
 - b) consenso scritto

Decisioni dei soci

Forme NON collegiali:

Differenza tra “consultazione” e
“consenso” (dottrina prevalente):

- **Consultazione:** iniziativa tendente a proporre una discussione tra più alternative
- **Consenso:** proposta già definita nelle linee guida, da accettare o rifiutare



Consenso: unica valida alternativa al metodo collegiale

Decisioni dei soci

Forme NON collegiali:

Elementi indispensabili:

- Forma scritta
- Deve risultare con chiarezza:
 - I) l'**argomento** oggetto della decisione
 - II) il **consenso espresso**

Consigliabile la previsione statutaria di modalità atte ad evitare contestazioni e/o impugnative

Decisioni dei soci

Metodi non collegiali Quorum deliberativo:

Prima “versione”: almeno (NB: non “più di”) il 50% del capitale sociale

Con **D.Lgs modificativo n.37 6/2/2004:**
Maggioranza del capitale sociale
($\langle \rangle$ con assemblea)

Decisioni dei soci

Quando è obbligatorio il metodo collegiale:

Per decisioni su:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo
- b) operazioni che comportino sostanziali modifiche all'oggetto sociale
- c) operazioni che comportino rilevanti modifiche dei diritti dei soci

Oppure quando:

- d) è richiesto da uno o più amm.ri
- e) è richiesto da soci per almeno 1/3 del capitale sociale
- f) nell'atto costitutivo non sono stati previsti metodi non collegiali
- g) riduzione capitale sociale per perdite (novità)

Decisioni dei soci

Quorum metodo collegiale (assemblea)

Salvo diversa disposizione dell'atto costit:

Normativa precedente (Art. 2486):

- Ordinaria: Q. deliberativo: **50% + 1** cap.soc
- **Straordin**: Q. deliberativo: 2/3 del cap.soc

Novella normativa (Art.2479bis):

- Q.costitutivo: **almeno il 50%** del cap.soc
- Q.deliberativo: maggioranza assoluta (dei presenti)
- Per modifiche atto costit / modifica oggetto sociale
modifica diritti dei soci:

Q.deliberativo: **almeno il 50%** del cap.soc

Attenzione: statuti attuali con rimando generico ai quorum di legge

Decisioni dei soci

Quorum metodo collegiale (assemblea)

Esempi:

QUORUM COSTITUTIVO (PRESENZE IN ASSEMBLEA, IN % SU CAP. SOC. TOT)	QUORUM DELIBERATIVO (VOTI A FAVORE, IN % SU CAP. SOC. TOTALE)	DELIBERAZIONI (AD ECCEZ. DELLA COLONNA SEGUENTE)	DELIBERAZ. SU: MODIF. STATUTARIE OGGETTO SOCIALE DIRITTI DEI SOCI
49 %	49 %	NO	NO
50 %	26 %	SI	NO
50 %	50 %	SI	SI
99 %	50 %	SI	SI
100 %	50 %	NO	NO

Decisioni dei soci Metodo collegiale (assemblea)

Novità per *assemblee totalitarie*:

La deliberazione si intende adottata quando:

- tutti i soci sono presenti
- tutti gli amm.ri e i sindaci sono presenti o **sono stati informati**

“... e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento”

Problema: il Regime “transitorio”:

Riporto art. di legge / nessun riferim / riporto norma di legge

Decisioni dei soci

Metodo collegiale (assemblea)

Novità nelle *modalità di convocazione*:

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione

Quali modi? Qualunque, purchè assicurati la tempestività dell'informazione (Art. 2479bis)

Assoluta flessibilità nelle modalità di convocazione

Raccomandata: metodo ("classico") seguito nel silenzio dell'atto costitutivo

Decisioni dei soci

Metodo collegiale (assemblea)

Novità nelle modalità di convocazione: (continua)

- **Raccomandata, ma anche fax, email, SMS,**
Teoricamente anche “a voce” (sconsigliabile poiché difficilmente riscontrabile)
- **consigliabile prevedere statutariamente necessità di “ricevuta”**
(Email con ricevuta di avvenuto invio)
- **“indirizzi” fax, email ecc. su libro soci**

Decisioni dei soci **Metodo collegiale (assemblea)**

**Novità nelle modalità di convocazione:
(continua)**

Flessibilità anche sui “tempi”:

- Raccomandata: 8 gg prima

- Email? Fax?

**...purchè venga assicurata tempestiva
informazione**

Decisioni dei soci

Metodo collegiale (assemblea)

Novità nella *rappresentanza in assemblea*:

“Vecchia” normativa (art. 2486 rinvia a 2372):

“La rappresentanza non può essere conferita né agli amm.ri, ai sindaci e ai dipendenti...”

Nuova normativa (art.2479bis):”salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo, il socio può farsi rappresentare in assemblea”



Il diritto a farsi rappresentare in assemblea da amministratori e sindaci:un problema aperto

Decisioni dei soci

Metodo collegiale (assemblea)

Novità nella rappresentanza in assemblea:

(continua)

Dottrina “contro”: indiretto rinvio alla **normativa delle Spa**, dove risulta ancora esistente tale limitazione (art. 2371, comma 5)

Dottrina “pro” (sulla delega ad amm.ri):

- 1) volontà del legislatore di **disciplinare autonomamente le SRL** > lettera dell'art 2479-bis
- 2) Nelle “nuove” Srl **forte accento sull’ “intuitus personae”**

Coerente con le realtà più piccole, dove la figura dell'amm.re si “fonde” con quella del socio

“Nuovo” concetto di assemblea totalitaria
+
“Nuove” modalità di convocazione
+
Possibilità di farsi rappresentare da amm.ri

Flessibilità massima

Es: assemblea totalitaria con la presenza di un solo amministratore

- **avente le deleghe di tutti i soci**
- **avendo informato gli altri amm.ri e sindaci**

Amministrazione della società **Modalità decisionali del CdA (art. 2475)** (analogamente alle decisioni dei soci):

1) In forma collegiale

(tradizionale)

2) In forma non collegiale, mediante:

a) consultazione scritta

b) consenso scritto

(innovativa: novellato Art. 2475)

Elementi indispensabili (forma scritta + chiarezza dell'argomento e del consenso)

Amministrazione della società

Forma collegiale del CDA:

obbligatoria (*) per:

- redazione del progetto di bilancio
- redazione progetti di fusione/scissione
- aumento di capitale per facoltà rilasciata agli amm.ri dall'atto costitutivo

(*) L'obbligo della forma collegiale si ricaverebbe (dottrina NON unanime) da una lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 2475. Più sicura risulta essere la necessità che tali decisioni vengano prese dall'organo amm.vo (in vece di soci aventi potere decisionale ex art. 2468)

Amministrazione della società

Quadro riassuntivo:

<p>MODALITA' DECISIONALI (in caso di C.d.A)</p>	<p>COLLEGIALE (IN ALCUNI CASI OBBLIGATORIO -?-) – ART.2475, 5°c. NON COLLEGIALE (CONSULTAZIONE / CONSENSO) – ART. 2475, 4°c.</p>
<p>POTERE DECISIONALE IN CAPO AI SINGOLI SOCI</p>	<p>L'ATTO COSTITUTIVO PUO' PREVEDERE L'ATTRIBUZIONE A SINGOLI SOCI DI PARTICOLARI DIRITTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE ART. 2468, 3°c.</p>
<p>POTERE DECISIONALE IN CAPO ALL'ORGANO AMM.VO</p>	<p>IN OGNI CASO RISULTANO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMM.VO: REDAZ. BILANCIO, AUM.CAP EX 2481 (X FACOLTA' AD AMM.RI), PROGETTI FUSIONE/SCISSIONE (2475)</p>

Per “sfruttare” le nuove opportunità sono indispensabili specifiche previsioni nell’atto costitutivo:

Indispensabile per:

- 1) **Attribuzione ai soci di particolari diritti**
- 2) **Prevedere consultazione/consenso per CdA**
- 3) **Prevedere consultazione/consenso per soci**
- 4) **Limitazione dei poteri degli amm.ri**
- 5) **Determinare particolari modalità di convocazione**

Disciplina “assemblea totalitaria”: ex lege, NON possibile diversa disposizione nell’atto costitutivo